

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA VIVENTE BOLOGNA”

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione e sede

ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA VIVENTE BOLOGNA (B.V.BO.) è, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro.

La sua sede legale è a Bologna, via delle Tofane 31. L'eventuale trasferimento della sede legale ad altro indirizzo all'interno dello stesso Comune è deliberato dall'Assemblea dei soci e delle socie e non comporta alcuna variazione statutaria. La sua durata è illimitata.

Art. 2. Finalità e valori dell'Associazione

ASSOCIAZIONE B.V.BO. mira alla costruzione di una società inclusiva, democratica, laica e rispettosa delle alterità, e al pieno sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni.

L'Associazione si fonda sui principi di uguaglianza nella diversità, pace e solidarietà, rispetto e promozione dei diritti umani e civili, delle libertà individuali e della giustizia sociale, rifiuto di ogni discriminazione.

L'Associazione si impegna a realizzare tali principi anche nella gestione della propria vita associativa interna.

Art. 3. Strumenti e attività dell'Associazione

L'Associazione si rivolge sia agli associati sia ai terzi, adulti e minori, per promuovere i valori su cui si fonda e opera attraverso diversi tipi di azioni aperte sia ai propri soci sia a un pubblico più vasto.

In particolare l'Associazione fa proprie:

- a) iniziative volte a far comprendere gli stereotipi e a contrastare i pregiudizi e le discriminazioni che ledono la dignità umana, prevalentemente attraverso la realizzazione di Biblioteche Viventi, uno strumento promosso dal Consiglio d'Europa come buona pratica nella lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi. La Biblioteca Vivente viene realizzata dall'Associazione ispirandosi anche alle indicazioni presenti nel Manuale “*Don't judge a book by its cover!*” del Consiglio d'Europa e, ove necessario, riadattate per venire incontro al contesto territoriale e culturale italiano;
- b) iniziative educative e formative finalizzate a informare e sensibilizzare i soci e le comunità territoriali sull'importanza del dialogo tra soggetti e culture. In particolare l'Associazione si adopera per portare i valori di cui si fa promotrice in contesti pubblici, comprese le scuole di ogni ordine e grado;
- c) attività volte a sperimentare e disseminare buone pratiche a livello locale e nazionale, creando occasioni di collaborazione con soggetti che perseguono finalità analoghe sul territorio sia nazionale che europeo, ma anche con altri enti pubblici o privati, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una rete territoriale forte di soggetti che operano sui medesimi temi;
- d) attività di ricerca e comunicazione sui temi sopraindicati, supportando enti che studiano i fatti discriminatori e l'esclusione sociale, promuovendo la messa in rete di soggetti interessati a studiare tali fenomeni e i risultati ottenuti in tali studi, partecipando ad attività divulgative scientifiche e di massa come convegni, dibattiti e incontri pubblici, attraverso l'uso di strumenti comunicativi di ogni tipo.

Art. 4. Soci e socie

Sono soci e socie coloro che aderiscono all'Associazione mediante il pagamento annuale di una quota associativa nei modi stabiliti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti.

Sono soci fondatori e socie fondatrici coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari e socie ordinarie coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, hanno presentato regolare domanda di ammissione, così come previsto dagli eventuali regolamenti.

Art. 5. Ammissione e qualifiche dei soci e delle socie

Chi intende essere ammesso come socio o socia deve farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al Consiglio direttivo. La qualifica di socio o di socia si assume al momento della sua annotazione nel libro dei soci e delle socie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, viene rilasciata la tessera sociale ed effettuata l'iscrizione nel libro dei soci e delle socie; il richiedente o la richiedente acquisisce ad ogni effetto la qualifica di socio o socia a partire da tale momento.

Possono essere soci e socie dell'Associazione le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di ammissione, abbiano raggiunto i 18 anni d'età.

L'adesione è subordinata all'interesse verso le attività svolte dall'Associazione; i soci e le socie si impegnano a realizzare tali attività, prestando volontariamente e gratuitamente il proprio lavoro, salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il numero dei soci e delle socie è illimitato. È espressamente escluso ogni limite temporale od operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6. Diritti dei soci e delle socie

I soci e le socie hanno pari diritti e doveri.

La qualifica di socio o di socia dà diritto:

- a) a essere informati sulle attività poste in essere dall'Associazione;
- b) a partecipare attivamente alla vita associativa nei modi e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti, specie a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e all'elezione degli organismi direttivi;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci e le socie possono essere rappresentati in Assemblea solo da altri soci e socie mediante delega scritta. Ogni socio o socia può ricevere fino a 2 deleghe.

Art. 7. Doveri dei soci e delle socie

I soci e le socie sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio direttivo, per il rinnovo delle tessere.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, come pure non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 8. Perdita della qualifica di socio o di socia

La qualifica di socio o di socia si perde per: decesso o estinzione, recesso, esclusione.

Il diritto di recesso può essere esercitato mediante presentazione di lettera indirizzata al/la Presidente; il recesso ha effetto dal momento dell'annotazione dello stesso nel libro dei soci e delle socie.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio direttivo nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni statutarie o regolamentari nonché delle disposizioni contenute nelle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a) morosità;
- b) svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) attività finalizzate ad arrecare danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria convocata; in questa sede vanno garantiti la partecipazione del socio interessato o della socia interessata e il suo diritto al contraddittorio in merito agli addebiti contestatigli o contestatile. L'esclusione diviene operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci e delle socie.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari e alle socie destinatarie mediante lettera.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario comporta l'automatica decadenza del socio o della socia senza necessità di alcuna formalità.

TITOLO II

Struttura associativa

Art. 9. Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci e delle socie;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il/la Presidente.

Art. 10. Assemblea dei soci e delle socie

L'Assemblea dei soci e delle socie è l'organo sovrano. Essa è composta dai soci e dalle socie e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta sia presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere il Consiglio direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo;
- c) approvare i programmi e le attività da svolgere;
- d) approvare gli eventuali regolamenti proposti;
- e) deliberare in merito all'esclusione dei soci e delle socie;
- f) stabilire la quota associativa.

L'Assemblea dei soci e delle socie può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del/la Presidente, dai componenti del Consiglio direttivo o su istanza motivata di 1/10 degli associati e delle associate del Revisore dei conti in merito alle materie di sua competenza. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 11. Deliberazioni dell'Assemblea dei soci e delle socie

L'Assemblea dei soci e delle socie è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal socio più anziano presente; il/la Presidente nomina il/la Segretario/a.

L'Assemblea è validamente costituita se, in prima convocazione, sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei soci e delle socie, o, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci e delle socie intervenuti o rappresentati.

Almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci e delle socie, il Consiglio direttivo ne dispone la comunicazione scritta, anche telematica, ai soci e alle socie. Essa deve indicare: la data, l'ora e il luogo della convocazione, l'eventuale data, ora e luogo della seconda convocazione contestualmente ai vari ordini del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e delle socie sono adottate a maggioranza dei presenti e delle presenti. La votazione è palese, salvo che almeno 1/5 dei presenti e delle presenti richieda lo scrutinio segreto.

I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea dei soci e delle socie sono redatti dal/la Segretario/a e sottoscritti dal/la medesimo/a e da chi ha presieduto l'adunanza; i verbali sono conservati agli atti.

Art. 12. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 7 consiglieri o consigliere eletti o elette dall'Assemblea dei soci e delle socie.

I componenti e le componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo:

- a) elegge al suo interno il/la Presidente;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sul bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie;
- d) delibera sulle domande di nuova adesione, sul recesso e sull'esclusione degli associati e delle associate;
- e) provvede agli affari di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci e delle socie secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- f) propone modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e delle socie;
- g) determina l'entità della quota associativa annuale, salva ratifica dell'Assemblea dei soci e delle socie;
- h) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- i) vigila sul buon andamento di tutte le attività sociali dell'Associazione nonché sulla corretta gestione economica ed amministrativa della stessa.

Il Consiglio direttivo è convocato dal/la Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare o quando almeno 1/3 dei componenti e delle componenti ne faccia richiesta.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delle sue componenti e assume le proprie deliberazioni col voto favorevole della maggioranza dei presenti e delle presenti.

Il/la Presidente nomina il/la Segretario/a.

Il Consiglio direttivo è convocato con avviso scritto, anche telematico, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione, da recapitarsi ai consiglieri e alle consigliere, a cura del/la Presidente, almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

In difetto di tali formalità il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti e le componenti; in caso di particolare urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato telefonicamente.

I verbali di ogni adunanza relativi alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redatti dal Segretario o dalla Segretaria e sottoscritti da questo e contestualmente da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Art. 13. Decadenza dei consiglieri e delle consigliere

Ove, per dimissioni o altra causa, uno/a o più consiglieri o consigliere decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli e sostituirle nominando i primi e le prime tra i non eletti e le non elette in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; questi e queste rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci e delle socie immediatamente successiva.

In ogni caso, decade il consigliere o la consigliera che, senza un serio e giustificato motivo, non si presenti a 3 riunioni consecutive.

Ove decada oltre la metà dei consiglieri e delle consigliere, quelli e quelle rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 14. Presidente

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio direttivo, tra i propri componenti e le proprie componenti, nella prima seduta, che è convocata dal/la componente più anziano/a d'età. Il/la Presidente rimane in carica per 2 anni ed è rieleggibile.

Il/la Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e a terze e in giudizio.

Il/la Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere l'adunanza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- e) assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una convocazione tempestiva del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Associazione sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del/la Presidente, i poteri sono esercitati dal/la componente del Consiglio direttivo più anziano/a d'età, che assume pertanto il ruolo di Vice-presidente.

In caso di dimissioni del/la Presidente, il/la componente più anziano/a d'età convoca entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del/la nuovo/a Presidente.

Art. 15. Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile. Esso è costituito da tutti beni mobili e immobili nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale appartenenti all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati e delle associate;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni o di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati, anche, al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi comunitari o di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) contributi di soggetti privati che aderiscano ai valori e alle finalità espressi nello Statuto;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o alle associate e a terzi o a terze, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,

svolta in modo ausiliario o sussidiario e comunque finalizzato al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- h) erogazioni libere degli associati e delle associate e di terzi e terze;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo il quale dispone sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio direttivo.

Art. 16. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci e delle socie entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 17. Utili e avanzi di gestione

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo va corrisposto a fini di utilità sociale.

TITOLO III

Disposizioni finali

Art. 18. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, l'Associazione assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alle proprie attività, con particolare riferimento al bilancio.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci e delle socie per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti si fa carico delle spese relative.

Art. 19. Modifiche statutarie e scioglimento

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria.

Le modifiche statutarie sono disposte con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei soci e delle socie presenti; lo scioglimento dell'Associazione è disposto con deliberazione a maggioranza dei 3/4 dei componenti e delle componenti dell'Assemblea dei soci e delle socie.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibera, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e del DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui sono devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra soci e socie e tra questi e queste e qualsiasi organo dell'Associazione sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 21. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto o diversamente disposto, valgono le norme del Codice civile e delle leggi statali e regionali vigenti.